

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<i>N. 72 data 22/12/2014</i>  Classifica V.1.5	Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE DAL 31 DICEMBRE 2014 AL 1° GENNAIO 2015
--	--

### IL SINDACO

**PREMESSO** che nel primo e nell'ultimo giorno dell'anno è consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere;

#### **CONSIDERATO:**

- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
- che ogni anno, a livello nazionale, in queste occasioni si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;
- che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

**CONSIDERATO** inoltre che i prodotti pirotecnici provocano un aumento delle polveri sottili presenti nell'aria;

**VERIFICATO** che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla salute degli animali domestici, oltre che sulla salubrità in genere dell'ambiente urbano;

**ATTESO CHE** l'Amministrazione comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le precauzioni necessarie ad assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica garantendo che le manifestazioni, sia programmate che spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**RILEVATO** che:

- nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

- comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

- la Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno con nota inviata via PEC prot. n. 48381/2014/Area1 del 18 dicembre c.a. ha trasmesso a questa Amministrazione la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS./U/020539/XV.H.8 dell'11 dicembre c.a., che richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici;

**POSTO** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

**VISTI:**

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplosivo;
- in particolare il suddetto art. 57 che prevede: “ *Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.*”
- gli articoli 659 (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) 674 (*Getto pericoloso di cose*) 679 (*Omessa denuncia di materie esplosive*) e 703 (*Accensioni ed esplosioni pericolose*) del codice penale;

**FERMO RESTANDO** il divieto generale imposto dall'articolo 74 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di C.C. n. 178 del 15.10.1969, e successive modificazioni di accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali falò e simili senza l'autorizzazione dell'Autorità di P.S. ;

## **VISTE**

- la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- la legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

**CONSIDERATA**, pertanto, l'opportunità di regolamentare l'impiego dei prodotti pirotecnici per i giorni del 31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

**DATO ATTO** che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. n. 78535 trasmessa via PEC il 19 dicembre c.a.;

## **ORDINA**

**Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, sono vietati lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo - anche se di libera vendita - nei giorni 31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015, da parte di soggetti non titolari di licenze né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici.**

## **AVVERTE CHE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione diretta della violazione o notificazione del relativo verbale di accertamento, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

## **INFORMA CHE**

Ai sensi dell'articolo 3 L n. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR MARCHE nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ovvero, ricorso gerarchico alternativo al Prefetto-UTG-di Ascoli Piceno nel termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa;

Si precisa che, in difetto di specifica istanza, il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto.

### **DISPONE**

- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Benedetto;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa all'URP/Ufficio Stampa comunale per darne adeguata pubblicità;

### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

San Benedetto del Tronto, li 22 dicembre 2014

**Il Sindaco**  
Giovanni Gaspari